



# CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

*Città Metropolitana di Roma Capitale*

## **Servizio 7 Polizia locale**

Prot. Int. 02/108 – 2020 - R.G. – A. C.d.S.

Ord. n. 486

del 20 novembre 2020

Prot. Gen. n. 96378

### **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7**

#### **- PRESO ATTO:**

- delle note n.94443, n.95129 e n.95492, rispettivamente del 13, 17 e 18 novembre 2020, con cui la Soc. IDRICA NORD S.c.a.r.l., chiede l'emissione di un provvedimento ordinatorio per l'istituzione di varie discipline viarie, temporanee, in piazzale Matteuzzi e in via Montanucci n.14, al fine di consentire i lavori, per conto della Soc. ACEA ATO 2 s.p.a., di scavo per riparazione condotta idrica cittadina;
- che telefonicamente, con l'Assistente ai lavori, si concordava di effettuare gli interventi di scavo per il periodo 22 – 27 novembre 2020;

- **LETTA** l'Autorizzazione ai lavori, rilasciata dal Servizio 4 Lavori Pubblici e Ambiente del Comune di Civitavecchia, n.49 del 15 settembre 2020;

- **CONSIDERATI** gli orari in cui si evidenzia un aumento del traffico cittadino, si ritiene necessario effettuare i lavori negli orari sotto indicati;

- **RITENUTO** di dover adottare i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi ed i pericoli per la circolazione e garantire il regolare svolgimento dei lavori di che trattasi;

#### **- VISTI:**

- gli artt. 5 comma 3° - 7 – 11 – 12 e 37 del vigente D.L. n.285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii;
- il D.L. n.267/2000;
- lo Statuto e il Regolamento degli Uffici e servizi del Comune di Civitavecchia;
- il Decreto sindacale di cui al prot. n.76915 del 25 settembre 2019 relativo alla conferma del conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio 7 "Polizia locale";

### **ORDINA:**

dalle ore 07:30 del giorno 23 novembre 2020 fino alle ore 16:30 del giorno 27 novembre 2020, in:

#### **1. PIAZZALE MATTEUZZI, altezza farmacia:**

- l'istituzione della disciplina viaria, temporanea, di sosta vietata con rimozione, ad esclusione dei mezzi della società addetta ai lavori e dell'A.C. addetti al controllo, **su entrambi i lati della carreggiata per mt.20 antecedentemente e susseguentemente la farmacia ivi presente;**
- l'istituzione della disciplina viaria, temporanea, di senso unico alternato;

#### **2. VIA MONTANUCCI, altezza civico 14:**

- l'istituzione della disciplina viaria, temporanea, di sosta vietata con rimozione, ad esclusione dei mezzi della società addetta ai lavori e dell'A.C. addetti al controllo, **su entrambi i lati della carreggiata per mt.20 antecedentemente e susseguentemente al civico 14;**
- l'istituzione della disciplina viaria, temporanea, di restringimento della carreggiata;

## DISPONE

1. che la presente ordinanza venga trasmessa:
  - alla soc. IDRICA NORD S.c.a.r.l.:
    - per l'esecuzione del presente provvedimento, mediante la messa in opera di tutta la segnaletica stradale occorrente, in conformità al D.M. 10-07-2002, nonché delle strutture materiali e personale idoneamente abbigliato e munito di strumentazione per viabilità (paletta) necessari per l'esecuzione del presente provvedimento (movieri);
    - al posizionamento della segnaletica di sosta vietata con rimozione almeno 48h prima dell'inizio dei lavori;
    - per la rimozione della segnaletica temporanea utilizzata, una volta ultimati i lavori;
  - al Servizio 4 Lavori Pubblici e Ambiente del Comune di Civitavecchia per il controllo tecnico circa l'installazione della segnaletica stradale.
  - al locale Commissariato di P.S., alla Compagnia dell'Arma dei C.C., alla Compagnia della G.d.F., al servizio di Soccorso del 118, al Distaccamento dei VV.F.;
  - alle società C.S.P. s.r.l., Trenitalia s.p.a. Direzione Regionale Lazio, ognuno per i provvedimenti di propria competenza;
  - alla soc. ASTRAL s.p.a. per la comunicazione sul sito della mobilità della Regione Lazio.
2. La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito *web* del Comune di Civitavecchia, nonché mediante l'apposizione dei cartelli stradali previsti e prescritti dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione.
3. Gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica e gli Organi della Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del citato D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, faranno osservare la presente Ordinanza.
4. Qualunque persona che non ottemperi al presente provvedimento, ove il fatto non costituisca reato, è soggetto alle sanzioni amministrative previste dalle norme vigenti in materia di circolazione stradale.
5. Si specifica che questo Ente è sollevato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose.
6. A norma della Legge n.241/1990 il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente del Servizio 7, Comandante del Corpo di Polizia locale, 1° Dirigente Dott. Ivano BERTI al quale potranno essere richieste le informazioni inerenti al procedimento stesso. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n.285/1992 e con le formalità di cui all'art. 74 del relativo regolamento di esecuzione – D.P.R. n.495/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure, in alternativa, è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010, n.104.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7  
Comandante del Corpo di Polizia locale  
1° Dirigente Dott. Ivano BERTI

*ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI*